

## **Coordinamento Ispezione del Lavoro - Div.VII Direzione Generale del Personale**

**CIRCOLARE N.60/2001**  
**prot. n. 1094/A2.3 A3.3**

**Roma, 7 giugno 2001**

Direzione Generale degli Affari Generali  
e del Personale  
Divisione VII  
COORDINAMENTO ISPEZIONE DEL  
LAVORO

Direttori Regionali e Provinciali del lavoro  
Direzioni Regionali del lavoro  
Dirigenti del Settore Ispezione  
Direzioni Provinciali del lavoro  
Dirigenti del Servizio Ispezione  
LORO SEDI  
e, p.c. Al SECIN  
Al Servizio Ispettivo  
LORO SEDI  
Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
Ripartizione lavoro  
Ispettorato del lavoro  
BOLZANO  
Alla Provincia Autonoma di Trento  
Servizio lavoro  
TRENTO  
Alla Regione Siciliana  
Assessorato lavoro e previdenza sociale  
Ispettorato del lavoro  
PALERMO  
Alle Direzioni Generali  
INPS  
INAIL  
ENASARCO  
ENPALS  
INPDAI  
IPSEMA  
LORO SEDI

**OGGETTO:** Vigilanza coordinata e congiunta con gli istituti previdenziali.

Questo Ministero è più volte intervenuto per regolamentare le modalità della programmazione degli accertamenti in materia contributiva effettuati dagli enti previdenziali e per disciplinare il coordinamento tra i diversi organi preposti all'attività di vigilanza.

In merito sono state emanate numerose circolari, tra le quali assumono particolare rilevanza la n.113 dell'8/6/73 sulla istituzione delle Commissioni provinciali di coordinamento, la n.129 del 29/1/76 contenente orientamenti per una maggiore efficacia e validità sociale della vigilanza e la n.134 del 12/12/83 dettata in attuazione dell'art.3 comma 6 della legge 638/83.

Nel ribadire il contenuto delle circolari sopracitate, al fine di coordinare ancor più efficacemente l'attività accertativa autonomamente espletata dagli enti previdenziali, si rileva preliminarmente che, mentre la vigilanza svolta da questi ultimi è finalizzata al controllo del corretto adempimento da parte del datore di lavoro delle norme in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, quella esercitata dalle Dpl ha carattere globale, in quanto concerne non solo gli aspetti contributivi, ma anche la tutela fisica ed economica del lavoratore.

In tema di coordinamento assumono particolare valenza l'art.5 della legge 628/61 – la cui ratio è dichiaratamente quella di evitare “pluralità di accertamenti, difformità di trattamento ed ingiustificati intralci al normale ritmo dell'attività produttiva”- e l'art.3 della legge 638/83 che, tra l'altro, attribuisce alla dpl il compito di redigere una relazione annuale, sentiti al riguardo gli istituti previdenziali, sulla programmazione dell'attività ispettiva. Relazione, questa, che naturalmente è suscettibile di tutte le modifiche e gli adattamenti che dovessero rendersi necessari a seguito delle periodiche verifiche dei risultati.

La stessa relazione annuale di cui si è fatto cenno in precedenza terrà inoltre debitamente conto dei programmi predisposti da ciascun ente previdenziale.

Riguardo in particolare alla fase di programmazione a livello regionale degli interventi congiunti in settori particolarmente a rischio in aree interprovinciali e per l'espletamento dell'attività di vigilanza integrata, è necessario che il coordinamento delle attività ispettive, in materia contributiva e di lavoro nero, proprio nell'ottica di migliorare i rapporti tra i diversi enti e ottimizzare al massimo l'utilizzo delle risorse, sia istituzionalizzato come metodo di lavoro e regolamentato nei suoi contenuti.

Al riguardo si ritiene che lo “staff di coordinamento regionale”, istituito con la circolare 35/99, possa assolvere anche le funzioni sopra descritte. In tale sede, infatti - non appena ricevute, da parte di questa Direzione Generale, le direttive circa gli obiettivi programmatici individuati a livello nazionale - verranno esaminati i programmi annuali di vigilanza predisposti da ciascun Ente e riguardanti il territorio regionale, articolati temporalmente per periodi da concordare e indicanti i settori e le aree territoriali interessate agli accertamenti.

L'esame sarà principalmente finalizzato a rendere compatibili i singoli programmi, specie per quelle attività per le quali si deciderà di procedere congiuntamente ad azioni di vigilanza, ovvero a valutare, considerata la disponibilità delle risorse rispetto agli obiettivi da conseguire, l'opportunità di operare in via autonoma, evitando però duplicazioni o sovrapposizioni di interventi.

Così delineati a livello regionale i piani di intervento, l'individuazione delle aziende e la definizione delle modalità operative saranno attuate a livello provinciale, ove, per favorire la più ampia collaborazione tra le DPL e gli istituti previdenziali, non si potrà prescindere dall'osservanza dei seguenti adempimenti:

1. L'invio, da parte degli istituti previdenziali, dell'elenco delle aziende da ispezionare, con periodicità che potrà essere concordata in sede di Commissione provinciale di coordinamento. Tale adempimento, lungi dall'essere una mera formalità burocratica, è, al contrario, finalizzato a garantire un armonico e coordinato espletamento dell'azione ispettiva, nonché ad evitare sovrapposizione di interventi e difformità di comportamenti. Ne deriva che l'approvazione prevista dall'art.5 potrà non essere concessa nei casi per i quali per la stessa azienda è già in corso un'ispezione da parte della DPL o di altro Ente, ovvero nei casi in cui debbano essere attivati interventi di polizia giudiziaria. Qualora per la medesima azienda l'accertamento sia già stato programmato o sia in fase di programmazione verranno concordate con gli enti previdenziali iniziative anche congiunte per assicurare la tempestività degli interventi, tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli enti stessi. Si precisa in proposito che, qualora in sede di Commissione provinciale siano concordate proposte di intervento “a vista” – cioè senza preventive rilevazioni all'anagrafe aziendale degli enti interessati – circoscritte ad un settore di attività, ad una zona e ad un periodo di tempo determinati, l'obbligo della comunicazione da parte degli Istituti sarà assolto nelle 48 ore successive all'accesso ispettivo.

2. La trasmissione da parte degli istituti previdenziali, già prevista da specifiche disposizioni normative, di copia dei verbali di accertamento, corredati dagli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini ispettive, onde consentire agli organi destinatari la conseguente adozione di provvedimenti di competenza.

Nell'ambito delle commissioni provinciali di coordinamento – che, come è noto, si riuniscono con periodicità almeno trimestrale – si dovrà assicurare l'assolvimento dei compiti, già individuati con la circ. n.113/73, ed in particolare, la realizzazione di intese sulla programmazione, e cioè sui criteri

di selezione condivisi che, di volta in volta, in dipendenza dal contesto, debbono presiedere la individuazione delle aziende da sottoporre a controllo. Le stesse commissioni dovranno inoltre adoperarsi al fine di garantire una uniformità di interpretazione delle normative in tema di legislazione sociale, comunicando a questo Ministero ogni eventuale difformità di valutazione, che non trovino soluzione a livello locale

LA DIRETTRICE GENERALE

firmato

Paola Chiari